



Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 2297/2018

Roma, 23 luglio 2018

Al Sindacato Professionale  
Italiano Fisioterapisti e  
Area Riabilitativa – SPIF

e, p.c. Al CONAPS

Oggetto: **richiesta incontro – riscontro alla nota del 25 giugno 2018.**

Gentili rappresentanti Spif,

rispondo solo ora non certo per mancanza di cortesia o attenzione nei vostri confronti, bensì per l'oggettivo squilibrio esistente tra la mole di cose da seguire e il tempo disponibile per farlo.

Incontrarsi a breve non sarà facile, pertanto con quel che segue provo a fugare le *ombre* che dal vostro punto di vista offuscano i tre aspetti richiamati nella nota dello scorso 25 giugno.

1. La Legge 3/2018 ha ribadito in modo chiaro l'obbligatorietà di iscrizione all'albo: "*Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo*" [Capo II, art. 5, comma 2].

Sui termini entro i quali i professionisti si devono iscrivere c'è, invece, ancora confusione, quasi sempre strumentale.

A tal proposito si sottolinea come l'esercizio di una professione sanitaria in assenza dell'iscrizione al relativo albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell'art. 348 del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della legge 3/2018.

**Dal 1° luglio 2018 i professionisti sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari:**

- art. 4 della legge 3/2018;
- DM 13 marzo 2018;
- procedura;
- portale.

I 18 mesi di cui all'art. 5 del DM 13 marzo 2018 **non sono un lasso temporale a disposizione dei professionisti**, cioè il tempo che hanno a disposizione ed entro il quale devono provvedere a iscriversi, bensì un tempo per gli Ordini che, in assenza delle commissioni d'albo, per al massimo un anno e mezzo potranno disporre dei RAMR (Rappresentanti designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative), per la prima delle funzioni che la legge 3/2018 pone in capo alle stesse commissioni. Se così non fosse, in assenza delle commissioni d'albo, nessuno potrebbe proporre le iscrizioni dei professionisti al Consiglio direttivo dell'Ordine, precludendo a monte la possibilità di dare corso al disposto normativo di partenza. Gli effetti



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

di questo passaggio del DM di marzo cesseranno nel momento in cui, a seguito di un ulteriore apposito DM, sarà possibile eleggere le commissioni d'albo che le AMR stanno vicariando. Vi invitiamo a darci una mano, informando correttamente non solo gli iscritti, bensì tutti i professionisti di riferimento, anche al fine di non esporli ai rischi derivanti dall'esercizio in assenza di un requisito ormai indispensabile anche per loro.

2. Diritti di segreteria: [il portale appositamente realizzato](#) è stato informato affinché i diritti di segreteria non siano richiesti ai professionisti iscritti alle AMR, che se ne fanno carico. Tale ultima condizione è la soluzione riconosciuta ammissibile per soddisfare la richiesta delle AMR di creare, in fase iniziale, una differenza di trattamento tra i professionisti a loro iscritti e quelli che non lo sono, per generare un minimo benefit a vantaggio di coloro che, pur non essendo tenuti a farlo, nel tempo si sono associati alle AMR e, nel farlo, le hanno sostenute, anche nelle attività che hanno favorito l'approvazione del cosiddetto DDL Lorenzin, ora legge 3/2018. **Le AMR, pertanto, non percepiscono 35 € per iscritto, bensì partecipano concretamente al pagamento agli Ordini dei diritti di segreteria.** Ciò di cui, giustamente<sup>1</sup>, beneficeranno le AMR sono le risorse a loro destinate dalla Federazione nazionale e dagli Ordini attraverso progettualità coerenti col profilo istituzionale che hanno e avranno sino alla composizione delle commissioni d'albo. Tale relazione economica resterà viva sino a che non saranno istituite le commissioni d'albo che, ai sensi di più di un DM, le AMR attualmente vicariano;
3. certamente sì, **l'iscrizione all'albo è personale, effettuata direttamente dal singolo professionista** attraverso il [portale dedicato](#).

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore vostra esigenza, invio cordiali saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux

<sup>1</sup> Ai sensi del comma 14, gli attuali Consigli direttivi degli Ordini e il Comitato centrale della Federazione nazionale sono chiamati a gestire risorse economiche che, provenendo dalle tasse di iscrizione annue pagate da professionisti appartenenti ad albi diversi da quello dei Tecnici sanitari di radiologia medica, una volta detratte quelle necessarie a coprire i costi comuni, sono da destinarsi alle altre professioni, prevedendo appositi centri di costo nei bilanci.